

**REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO, DELL'UFFICIO OPERATIVO  
E DEI COMITATI PROVINCIALI DI COORDINAMENTO**

**ART. 7 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E DPCM 21 DICEMBRE 2007**

Il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e DPCM 21 dicembre 2007, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 4182, ha adottato, nel corso della seduta del 29 settembre 2009, il seguente regolamento:

- 1) Il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM 21 dicembre 2007, convoca il Comitato in seduta ordinaria e straordinaria, apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.
- 2) L'avviso di convocazione deve essere comunicato per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata, ai componenti del Comitato Regionale, almeno 15 giorni precedenti a quello stabilito per la riunione.
- 3) L'avviso di convocazione, redatto con nota protocollata, deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
- 4) Il Comitato Regionale è convocato in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, entro il mese di febbraio, entro il mese di giugno ed entro il mese di novembre di ciascun anno.
- 5) Il Comitato Regionale è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.
- 6) Nei casi di seduta straordinaria l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti del Comitato almeno 3 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 7) Il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione o suo delegato, assicura le funzioni di segreteria del Comitato Regionale.
- 8) Il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione o suo delegato cura il regolare svolgimento dei lavori, supportando il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e si avvale del personale della Direzione Regionale Prevenzione.
- 9) L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente.
- 10) Ogni componente del Comitato Regionale ha la facoltà di chiedere al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti. Se la richiesta è formulata durante la seduta o perviene durante il periodo minimo di preavviso di convocazione, il Presidente autorizza la trattazione nella seduta medesima, con il consenso dei presenti formulato a maggioranza semplice.
- 11) Il Comitato Regionale decide, sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno come oggetto di approvazione, a maggioranza semplice dei votanti, che rappresentino almeno un terzo dei componenti nominati.
- 12) I rappresentanti degli organi che compongono il Comitato Regionale si impegnano

a riportare, nell'ambito degli enti e delle organizzazioni di appartenenza, le decisioni assunte dallo stesso Comitato, ciascuno per quanto di competenza e secondo le funzioni esercitate dall'organo rappresentato.

- 13) Il Comitato Regionale può delegare l'Ufficio Operativo ad effettuare approfondimenti tematici, aperti a contributi di soggetti esterni; il referente dell'Ufficio Operativo riporta le risultanze dei lavori al Comitato Regionale.
- 14) Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato Regionale può richiedere l'acquisizione di informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
- 15) La sintesi degli argomenti trattati nelle riunioni del Comitato Regionale, è oggetto di verbale che viene letto ed approvato al termine della seduta ed inviato dalla segreteria del Comitato Regionale entro 10 giorni.
- 16) L'Ufficio Operativo di cui all'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007, è presieduto dal Dirigente della Direzione Regionale Prevenzione o suo delegato ed è composto così come previsto dalla DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 luglio 2009, n. 136. Tenuto conto della specificità delle materie trattate, ai lavori dell'Ufficio Operativo potranno essere invitati a partecipare anche altri esperti di istituzioni competenti in materia.
- 17) La composizione dell'Ufficio Operativo è integrata dai rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali, componenti del Comitato Regionale, quando all'ordine del giorno sono posti argomenti riguardanti l'informazione e la formazione.
- 18) Per l'espletamento dei propri compiti, l'Ufficio Operativo può richiedere l'acquisizione di informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
- 19) L'Ufficio Operativo indirizza l'attività dei Comitati Provinciali di Coordinamento di cui all'art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007, secondo le priorità indicate dal Comitato Regionale e segnala al Comitato Regionale le istanze e le proposte trasmesse dai Comitati Provinciali.
- 20) Le attività di segreteria dell'Ufficio Operativo sono svolte dalla Direzione Regionale Prevenzione, tramite il Servizio Tutela Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro.
- 21) Le modalità di convocazione e di formulazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Operativo sono le stesse previste per il Comitato Regionale. La sintesi degli argomenti trattati nelle riunioni è oggetto di verbale che viene letto ed approvato al termine della seduta ed inviato dalla segreteria dell'Ufficio Operativo entro 10 giorni.
- 22) In attuazione del dettato dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, il coordinamento a livello locale è attuato tramite i Comitati Provinciali, costituenti l'articolazione su base provinciale e con compiti operativi, del Comitato Regionale.
- 23) Ciascun Comitato Provinciale è composto siccome previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, dalla DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 luglio 2009, n. 136.

- 24) Ciascun Comitato Provinciale provvede a convocare i rappresentanti delle parti sociali, quando all'ordine del giorno sono posti argomenti riguardanti l'informazione e la formazione. Ciascun Comitato Provinciale potrà coinvolgere nell'ambito delle proprie attività anche altri Enti istituzionali.
- 25) L'attività di ciascun Comitato Provinciale è coordinata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS – designata a svolgere tali compiti di coordinamento con decreto del Presidente della Giunta Regionale, 22 luglio 2009, n. 136 – che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio SPISAL della medesima Azienda ULSS.
- 26) Si demanda a ciascun Organismo provinciale l'approvazione del proprio regolamento operativo.
- 27) Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale, dell'Ufficio Operativo e dei Comitati Provinciali che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.